

Il calcolo dell'acconto Irpef

La misura dell'acconto Irpef dovuto è pari al minore tra il 100% dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico: importo dovuto con RN34 o Rn61 colonna 4 con memorizzazione in RN62) e il 100% dell'imposta relativa a quello in corso (previsionale).

Poichè l'importo si riferisce all'imposta netta, esso è assunto al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto e non è dovuto se il suo importo complessivo è pari o inferiore a 51,65 euro (limite minimo).

In occasione della prima rata è versato il 40% dell'importo così calcolato; il residuo è versato nella seconda rata.

Il frazionamento in rate non è dovuto se l'importo complessivo dell'acconto è pari o inferiore a 257,52 euro; in tale caso, il versamento avviene in unica soluzione a Novembre. Per analoga ragione, l'importo minimo da versare in occasione della prima rata è pari a 103 euro (40%*257,52 euro).

Ove tale importo sia inferiore a 103 euro, l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

La scelta del metodo (storico o previsionale) è sostanziale ed è comunicata nella dichiarazione dei redditi (RN62 Unico 2015).

Rammentiamo che la prima rata dell'acconto delle imposte, pari al 40% dell'intero acconto, doveva essere pagata entro il 16 giugno 2016.

Quest'anno la scadenza è stata prorogata al 6 luglio per i soggetti obbligati agli studi di settore. Per tali soggetti, il differimento della scadenza principale avrebbe potuto essere differita sino al 20 agosto con l'applicazione della sola interesse per il differimento del versamento sino a 30 Giorni dalla scadenza (maggiorazione dello 0,40 per cento ex art. 17, DPR n. 435/2001).

Il versamento della seconda rata potrebbe costituire, dunque, l'occasione per regolarizzare spontaneamente eventuali carenze.